

La ricostruzione di un fabbricato e la successiva vendita delle unità immobiliari con aumento volumetrico realizzate a seguito dei lavori è da considerare come attività imprenditoriale. Il reddito generato rientra nei redditi d'impresa ex art. 55 del TUIR

Deve considerarsi "imprenditoriale" l'intervento, protrattasi nel tempo, su un complesso immobiliare finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva. In tal caso il reddito generato dalla vendita delle suddette unità immobiliari deve essere considerato imponibile quale reddito rientrante nella categoria dei redditi di impresa di cui all'articolo 55 e successivi del Tuir. Queste, in sintesi le conclusioni contenute nella risposta n. 426 ad interpello del 24 ottobre 2019.